



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Direttore: BERNINI EDO

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 139 del 31-07-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 13793 - Data adozione: 26/09/2017

Oggetto: Proroga provvisoria termini di vigenza e condizioni di esercizio definite nella determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa n. 1355 del 12/03/2013 relativa al consorzio Cuoiodepur S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/09/2017

Firma valida

Firmato digitalmente da BERNINI EDO
Data: 26/09/2017 16:33:44 CEST
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta: 2017AD016146

IL DIRETTORE

Vista la L. R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014";

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

Vista la L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e s.m.i.;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20";

Vista la Delibera C.R. 25/01/2005 n. 6 "Approvazione del Piano di tutela delle Acque";

VISTA la Delibera Giunta Regione Toscana n.1210 del 28/12/2012 "Attuazione per l'area sensibile dell'Arno delle disposizioni di cui all'art. 21Ter comma 3 della LR 20/2006;

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 40/2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa" e smi;

Premesso che per il comprensorio del cuoio, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti per i corpi idrici sotterranei e superficiali del bacino del Fiume Arno a valle di Empoli e delle risorse idriche del Padule di Fucecchio, è stato stipulato un Accordo di Programma quadro "Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole", in data 29/07/2004, aggiornato in ultimo mediante l'Accordo integrativo del 8/4/2013, firmato da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Provincia di Pisa, Provincia di Pistoia, Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Ponte Buggianese, Pontedera, Autorità Idrica Toscana (ex ATO2), Associazioni dei conciatori di Santa Croce S/A, Consorzio Conciatori di Ponte ad Egola, Valdera Acque S.p.A." che prevede la ristrutturazione e l'adeguamento dell'intero comparto del cuoio secondo un definito cronoprogramma;

Vista l'istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA), presentata in data 07/10/2016 al SUAP di San Miniato, acquisita dalla Regione Toscana con protocollo n. 403077 in data 07/10/2016, con la quale il Consorzio Cuoioedepur Spa. con sede legale in Via Arginale Ovest n.81 loc. San Romano nel comune di San Miniato (PI), ha richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al rinnovo della autorizzazione allo scarico già rilasciata per quattro anni dalla Provincia di Pisa con Determinazione n. 1355 del 12-03-2013 in relazione all'impianto di depurazione ubicato nel medesimo indirizzo;

Rilevato che con nota protocollo n. 464603 del 16/11/2016 il competente Settore regionale "Autorizzazioni ambientali" ha sospeso il procedimento di cui sopra comunicando al proponente la necessità di espletare preventivamente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prevista all'art. 43, comma 6 della Legge Regionale 10/2010 e s.m.i.;

Considerato che con documentazione assunta al protocollo della Regione Toscana in data 31/07/2017 con protocollo n. 378975 la società Cuoioedepur Spa. ha richiesto al competente Settore regionale la attivazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

Dato atto che la domanda in AUA per rinnovo del titolo è giunta (07/10/2016) tardivamente rispetto a quanto previsto all'art. 124, comma 8 del D.Lgs 152/06 e che successivamente i tempi necessari

alla società Cuoioedepur Spa. per la presentazione della suddetta documentazione di Valutazione di Impatto Ambientale sono stati tali da non consentire il rinnovo del titolo abilitativo allo scarico prima della sua scadenza effettiva;

Considerato che, con nota assunta al protocollo della Regione Toscana il 19 Settembre 2017 con n. 441919, la Società Cuoioedepur S.p.a. ha comunicato al Settore Autorizzazioni Ambientali che, in attesa degli esiti delle procedure art. 43 e art. 52 e seguenti della L.R. 10/2010 e al fine di esercitare nel rispetto della normativa l'esercizio dell'impianto, richiede il rilascio di uno specifico decreto di autorizzazione temporanea;

Dato atto che il procedimento ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010 e s.m.i. è tuttora in corso e che conseguentemente il rinnovo in AUA del titolo allo scarico, qualora ricorrano i presupposti, non potrà essere rilasciato sino al termine della conclusione del citato procedimento di VIA;

Dato atto che, anche a seguito del superamento di alcune date sancite nel cronoprogramma allegato alla ultima stesura integrativa dell'Accordo di programma (anno 2013) citato in premessa e inerente anche l'impianto Cuoioedepur S.p.a., sono tuttora in corso le procedure tra gli Enti interessati per l'aggiornamento e la revisione del medesimo Accordo;

Rilevato che il suddetto Accordo integrativo del 08/04/2013, all'art. 9 prevede che "Le Autorità firmatarie del presente accordo, competenti in materia di autorizzazione agli scarichi, in conformità a quanto stabilito dall'art.101, comma 10 del D.Lgs.152/2006, possono (...) stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi (...)";

Ritenuto altresì che il rilascio di un'autorizzazione allo scarico definitiva o anche eventualmente provvisoria non potrà prescindere dalla pronuncia di compatibilità ambientale e anche dalla eventuale evoluzione o aggiornamento dell'Accordo di Programma richiamato in premessa, in quanto queste procedure potranno definire le condizioni, i modi e i tempi per l'attuazione della disciplina sugli scarichi;

Evidenziato il carattere di pubblica utilità dell'impianto di depurazione Cuoioedepur S.p.a in relazione al concomitante trattamento di reflui urbani provenienti dal Comune di San Miniato (principalmente aree urbane di San Romano e del distretto industriale di Ponte a Egola) e, considerato che pertanto il suo esercizio non può essere interrotto per il fatto che non si possa dare attuazione automatica alle tutele previste in materia di prosecuzione dello scarico di cui al citato art. 124 comma 8 del D.Lgs 152/06;

Ritenuto per quanto sopra di dover procedere, in via transitoria e per ragioni emergenziali, a consentire, fino al completamento delle procedure di VIA e delle successive procedure per il rilascio in rinnovo del titolo allo scarico nonché in considerazione di nuovi eventuali aggiornamenti dell'Accordo di Programma sopra richiamato, l'esercizio dell'attività di scarico alle condizioni già autorizzate con determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa n. 1355 del 12-03-2013;

DECRETA

1. di prorogare i termini di vigenza e le condizioni di esercizio definite nella determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa n. 1355 del 12-03-2013, provvisoriamente, fino alla conclusione dei procedimenti di VIA e fino alla emanazione di uno specifico e conseguente titolo abilitativo (anche provvisorio) allo scarico da parte del Settore competente e comunque non oltre sei mesi dall'adozione del presente atto;
2. di consentire, per quanto rilevato dagli uffici competenti di questa Direzione e per quanto riferito in premessa e determinato al precedente punto 1, al Consorzio Cuoioedepur S.p.A nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via Arginale Ovest n.81 loc. San Romano nel Comune di San Miniato, la continuazione dello scarico dell'impianto in oggetto nel Rio Malucco

secondo le modalità e le prescrizioni della Determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa n. 1355 del 12-03-2013 fino ai termini di cui sopra e non oltre sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio Cuoioepur S.p.A, al Comune di San Miniato, all' Arpat Dipartimento provinciale di Pisa, ai Settori regionali "Autorizzazioni Ambientali" e "Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione ambientale strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRETTORE

CERTIFICAZIONE

Firma valida

Firmato digitalmente da CHIMENTI MONICA
Data: 26/09/2017 18:38:44 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

